

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Cessione di pneumatici: responsabilità solidale per il pagamento dell'IVA**

### **Premessa**

Con il **Decreto MEF 31.10.2012** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 03.12.2012) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha **esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 60-bis del DPR n. 633/72 in materia di responsabilità solidale per il pagamento dell'IVA**. Tale previsione stabilisce che **in caso di frode a danno dell'erario** – ovvero in caso di cessione a valore inferiore a quello normale – **l'acquirente soggetto passivo IVA è considerato obbligato in solido qualora il cedente non provveda al versamento dell'imposta dovuta**.

### **Responsabilità solidale per la cessione di beni**

L'art. 60-bis, DPR n. 633/72 disciplina la **responsabilità solidale tra cedente e acquirente nel pagamento dell'IVA per specifiche tipologie di beni, individuate con appositi Decreti del MEF**. In particolare, la disposizione citata prevede quanto segue:

#### **RESPONSABILITA' SOLIDALE PER LA CESSIONE DI BENI**

<b>Comma 1</b>	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
<b>Comma 2</b>	In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
<b>Comma 3</b>	L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il

	prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.
<b>Comma 3 bis</b>	Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

Da tali previsioni deriva che, **in caso di frode ai danni dell'Erario, ovvero nel caso in cui la cessione è avvenuta ad un prezzo inferiore al valore normale, l'acquirente soggetto passivo IVA è considerato obbligato in solido qualora il cedente non provveda al versamento dell'imposta dovuta.**

#### **OSSERVA**

Al riguardo, ricordiamo che secondo le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 41 del 26.09.2005) **la responsabilità solidale dell'acquirente va riferita esclusivamente all'importo dell'IVA dovuta e non anche alle relative sanzioni.** Inoltre, **la responsabilità solidale non opera**, ai sensi del comma 3 dell'art. 60-bis in esame, **qualora l'acquirente sia in grado di dimostrare documentalmente che il prezzo concordato** (inferiore al valore normale) **dei beni è stato determinato da particolari situazioni o eventi oggettivamente rilevabili** ovvero sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non **vi è connessione con il mancato pagamento dell'imposta.**

#### **L'ambito di applicazione della solidarietà**

In riferimento all'ambito di applicazione della disposizione in parola, **il DM 22.12.2005 ha individuati i beni alle cui cessioni si applicano le disposizioni in materia di solidarietà dell'acquirente.** I beni previsti dal **DM 22.12.2005** sono i seguenti:

<b>RESPONSABILITA' SOLIDALE – DM 22.12.2005</b>	
<b>A cosa si applica</b>	Autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d. 87.03; v.d. 87.04).
	Prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d.

	85.29).
	Personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73).
	Animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01 e 02).

Recentemente, con il **DM 31.10.2012**, pubblicato sulla G.U 3.12.2012, n. 282, l'applicazione del citato art. 60-bis è stata estesa ad una **nuova tipologia di beni**, rappresentata da:

<b>RESPONSABILITA' SOLIDALE – DM 22.12.2005</b>	
<b>A cosa si applica</b>	Pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011).
	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma.
	Gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma (v.d. 4012).

#### **OSSERVA**

La **responsabilità solidale per la cessione di tali ultimi beni è applicabile alle cessioni effettuate a decorrere dal 4.12.2012** (giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. del citato DM).

#### **Responsabilità solidale e immobili**

Nell'ambito applicativo della solidarietà, il Legislatore, al fine di evitare comportamenti elusivi sulla determinazione del prezzo degli immobili, ha introdotto **l'applicazione della responsabilità in solido dell'acquirente anche nell'ambito delle cessioni immobiliari.**

**Il comma 3-bis del citato art. 60-bis DPR n. 633/72:**

**→ trova applicazione anche se l'acquirente è un soggetto "privato".**

#### **OSSERVA**

Mentre per le cessioni aventi ad oggetto i predetti beni (autoveicoli, motoveicoli, telefoni, computer, bovini, ovini, suini e pneumatici) l'acquirente è responsabile in solido con il cedente soltanto se soggetto passivo IVA, **per le cessioni immobiliari la responsabilità solidale trova applicazione anche se l'acquirente non agisce nell'esercizio di imprese, arti e professioni.**

**→ prevede che la responsabilità solidale riguarda non soltanto il pagamento dell'imposta, ma anche la sanzione connessa con il mancato versamento dell'IVA** (dal 100% al 200% della maggiore imposta).

Nel caso in cui sia riscontrato il **mancato versamento dell'IVA** relativa al corrispettivo indicato nel rogito notarile da parte del cedente, **l'Ufficio non può procedere al recupero della stessa e all'applicazione della relativa sanzione nei confronti dell'acquirente**, in quanto, ai sensi del citato comma 3-bis, **la responsabilità dell'acquirente "scatta" soltanto "per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato"**.

#### **Regolarizzazione da parte dell'acquirente**

Secondo quanto stabilito dal comma 3 bis della disposizione in commento, **l'acquirente soggetto privato, può regolarizzare "spontaneamente" la violazione**. A tal fine **l'acquirente stesso è tenuto, entro 60 giorni dalla stipula dell'atto, a:**

- **versare la maggiore imposta**, pari alla differenza tra quanto dovuto, applicando l'IVA all'effettivo importo pattuito tra le parti per la compravendita dell'immobile, e quanto già versato in base all'importo risultante dall'atto di cessione e dalle relative fatture;
- **presentare** alla competente Agenzia delle Entrate **una copia del mod. F24 e delle fatture oggetto della regolarizzazione**.

Di fatto, quindi, **nel caso in cui l'acquirente privato provveda spontaneamente a regolarizzare la violazione, sullo stesso non grava la responsabilità solidale per la sanzione prevista per la violazione commessa**.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**